



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 458 DEL 26/04/2016

**OGGETTO:** Protocollo d'intesa Regione Umbria – INAIL Umbria per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e convenzione attuativa: rinnovo

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 26/04/2016

Il funzionario:FIRMATO

---

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Antonio Bartolini

**Considerato** il Protocollo d'intesa Regione Umbria – INAIL Umbria per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro di cui alla DGR 408/2013, sottoscritto il 21.5.2013;

**Considerata** la Convenzione tra Regione Umbria – INAIL Umbria per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle prestazioni integrative (LIA) di cui alla DGR 401/2014, sottoscritta il 7.5.2014;

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi espressi nei modi di legge,**

### DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di far propria la richiesta di rinnovo del Protocollo d'Intesa fra l'INAIL Umbria e la Regione Umbria per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL, sottoscritto il 21/05/2013 e di approvare la bozza di Protocollo, allegata quale parte integrante al presente atto (allegato 1);
3. di far propria la richiesta di rinnovo della Convenzione attuativa fra l'INAIL regionale e la Regione Umbria sottoscritta il 7/05/2014 e di approvare la bozza di convenzione, allegata quale parte integrante del presente atto (allegato 2);
4. di prendere atto dell'elenco delle strutture INAIL presenti nella Regione Umbria ad oggi autorizzate all'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, allegato quale parte integrante al presente atto (allegato 3);
5. di confermare il tavolo tecnico di coordinamento al fine di monitorare l'attuazione del protocollo d'Intesa suddetto e di approfondire le tematiche oggetto delle convenzioni attuative previsto dalla DGR 408/2015, composto da quattro rappresentanti per l'INAIL e da quattro rappresentanti per la Regione Umbria, demandando al Servizio "Mobilità sanitaria e gestione del sistema informativo sanitario e sociale" la ridefinizione della composizione del Tavolo tecnico di cui al punto precedente;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

**IL PRESIDENTE**

f.to Catia Bertinelli

f.to Catuscia Marini

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Protocollo d'intesa Regione Umbria – INAIL Umbria per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e convenzione attuativa: rinnovo**

Nel 2013, con la DGR n. 408/2013, la Giunta Regionale ha approvato il "Protocollo d'intesa Regione Umbria – INAIL Umbria per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro" in cui si è stabilito che:

- le prime cure ambulatoriali, nonché le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera rivolte a lavoratori infortunati sul lavoro o tecnopatici, possano essere erogate sia presso le strutture INAIL autorizzate già presenti e operanti sul territorio della Regione e indicate in un elenco allegato al protocollo stesso, che presso nuove strutture autorizzate e accreditate, in accordo con la Regione e in coerenza con il Piano sanitario Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 8 bis, 8 ter e 8 quater del D.lvo 502/1992;
- le prestazioni sanitarie integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori possano essere erogate da strutture sanitarie pubbliche o private con le quali l'INAIL potrà stipulare apposite convenzioni;
- presso le strutture sanitarie dell'INAIL possano essere erogate prestazioni sanitarie incluse nei LEA in favore degli assistiti del Servizio Sanitario Regionale, per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

In data 7.5.2014, sulla base della DGR n. 401 del 15/04/2014 "Convenzione tra Regione Umbria – INAIL Umbria per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle prestazioni integrative (LIA): approvazione", è stata stipulata una convenzione attuativa fra l'INAIL e la Regione che ha condiviso, rispetto alle prestazioni riabilitative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, sia le condizioni per realizzare le convenzioni con le strutture pubbliche o private, sia gli oneri delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni integrative (LIA) di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

Con DGR n. 549 del 30/04/2015 è stato successivamente approvato l'aggiornamento delle prestazioni integrative LIA previste con oneri a carico dell'INAIL.

A seguito dei succitati atti INAIL ha stipulato delle convenzioni con le Aziende sanitarie regionali per disciplinare e concordare le modalità attuative dell'accordo.

Al fine di garantire la continuità nelle prestazioni riabilitative a favore degli infortunati e tecnopatici e stante i positivi risultati raggiunti dall'attuazione del protocollo sopracitato l'INAIL ha manifestato l'interesse a rinnovare tal quale sia il protocollo d'intesa, sia la convenzione attuativa, così come previsto dall'art. 9 del Protocollo di Intesa e dall'art. 6 della Convenzione attuativa (nota PEC di richiesta 205476/2015). La Direzione regionale Salute e Coesione sociale ha espresso la disponibilità a dare continuità alla collaborazione in occasione di un incontro tenutosi presso gli uffici regionali il 10 febbraio 2016.

Si propone pertanto alla Giunta Regionale:

- di far propria la richiesta di rinnovo del Protocollo d'Intesa fra l'INAIL Umbria e la Regione Umbria per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL, sottoscritto il 21/05/2013 e di approvare la bozza di Protocollo, allegata quale parte integrante al presente atto (allegato 1);
- di far propria la richiesta di rinnovo della Convenzione attuativa fra l'INAIL regionale e la Regione Umbria sottoscritta il 7/05/2014 e di approvare la bozza di convenzione, allegata quale parte integrante del presente atto (allegato 2);
- di prendere atto dell'elenco delle strutture INAIL presenti nella Regione Umbria ad oggi autorizzate all'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, allegato quale parte integrante al presente atto (allegato 3);

- di confermare il tavolo tecnico di coordinamento al fine di monitorare l'attuazione del protocollo d'Intesa suddetto e di approfondire le tematiche oggetto delle convenzioni attuative previsto dalla DGR 408/2015, composto da quattro rappresentanti per l'INAIL e da quattro rappresentanti per la Regione Umbria, demandando al Servizio "Mobilità sanitaria e gestione del sistema informativo sanitario e sociale" la ridefinizione della composizione del Tavolo tecnico di cui al punto precedente;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, li 19/04/2016

L'istruttore  
Paola Casucci

FIRMATO

---

#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, li 19/04/2016

Il responsabile del procedimento  
Paola Casucci

FIRMATO

---

#### PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia li 19/04/2016

Il dirigente di Servizio  
Paola Casucci

FIRMATO



## Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

---

**OGGETTO:** Protocollo d'intesa Regione Umbria – INAIL Umbria per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e convenzione attuativa: rinnovo

---

### PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, il 22/04/2016

IL DIRETTORE  
- WALTER ORLANDI

FIRMATO



# Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato alle riforme, all'innovazione della Pubblica Amministrazione regionale, alle risorse umane e patrimoniali, attuazione agenda digitale, istruzione e diritto allo studio, tutela e promozione della salute, programmazione e organizzazione sanitaria, ivi compresa la gestione del patrimonio immobiliare sanitario, sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare..

---

**OGGETTO:** Protocollo d'intesa Regione Umbria – INAIL Umbria per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e convenzione attuativa: rinnovo

---

## PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, il 22/04/2016

Assessore Antonio Bartolini

FIRMATO

---

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, il

L'Assessore

**PROTOCOLLO D'INTESA**

Tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con Sede a Roma, Via IV Novembre, 144 (CF 01165400589), rappresentato dal Presidente Massimo De Felice

e

la Regione Umbria con sede in Perugia Corso Vannucci n. 96, (CF 01212820540 ) rappresentata dalla Presidente Catiuscia Marini

per

l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

premesso che

- l'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabilisce che l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale e, nell'ambito di rapporti convenzionali con le Regioni, all'erogazione delle "prime cure ambulatoriali", in coordinamento con le aziende sanitarie locali;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'INAIL, previa intesa con le Regioni, può realizzare e gestire centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro;
- l'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psico-fisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL;
- l'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dispone che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

- l'art. 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere, utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per l'impresa;
- l'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n.782, prevedono che l'INAIL, oltre a fornire protesi, presidi ortopedici e ausili tecnici agli infortunati sul lavoro, può erogare prestazioni protesiche a favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Regioni, unitamente all'addestramento all'uso, alla riabilitazione e ad una sistematica azione di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale;
- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Tutto ciò premesso

le parti, in osservanza delle rispettive competenze, si impegnano reciprocamente ad avviare azioni volte a realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici ed agli assistiti del Servizio sanitario nazionale;

Art. 1  
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2  
(Prestazioni sanitarie a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici)

L'INAIL erogherà agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici, con oneri a proprio carico, le prime cure ambulatoriali di cui all'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con i correlati accertamenti diagnostici e prestazioni specialistiche e le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, anche in regime residenziale, presso le proprie strutture autorizzate, già attivate nel territorio regionale.

Le strutture dell'INAIL già presenti e operanti sul territorio della Regione, in possesso dei requisiti tecnico-sanitari, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente protocollo, del quale costituisce parte integrante (allegato 3).



L'INAIL, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili, previo accordo con la Regione e in coerenza con il Piano sanitario regionale, potrà attivare nuove strutture finalizzate all'erogazione delle predette prestazioni sanitarie. L'attivazione delle predette strutture è subordinata al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento di cui agli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

#### Art. 3

(Prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici)

L'INAIL e la Regione individueranno, di comune accordo, le strutture pubbliche o private, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali l'INAIL potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

#### Art. 4

(Prestazioni sanitarie a favore degli assistiti del Servizio sanitario)

Presso le strutture sanitarie dell'INAIL, in possesso dei requisiti specificati nel precedente articolo 2, potranno essere erogate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Regionale, per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale. I rapporti economici connessi all'erogazione delle prestazioni di cui al comma precedente saranno regolati da apposito accordo stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

#### Art. 5

(Prestazioni di assistenza protesica a favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale)

Le prestazioni di assistenza protesica che l'INAIL, ai sensi dell'art. 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, erogherà a favore degli assistiti del Servizio sanitario della Regione Umbria, presso il Centro di Vigorso di Budrio o sue filiali, saranno rimborsati all'INAIL nel rispetto delle tariffe dell'art. 4, comma 1 del decreto del Ministro della Salute del 12 settembre 2006, come modificate dall'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

#### Art. 6

(Convenzioni attuative)

Allo scopo di realizzare una piena sinergia, nel contesto di un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate alla assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica ed al reinserimento sociale e lavorativo degli

infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, nonché all'erogazione, in favore degli assistiti del Servizio sanitario regionale, delle prestazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente protocollo di intesa, l'INAIL e la Regione stipuleranno una o più convenzioni attuative con le quali si provvederà, tra l'altro, a:

- a. individuare le specifiche strutture o i servizi pubblici o privati utilizzati per l'erogazione delle prestazioni;
- b. definire i contenuti e le modalità di gestione dei flussi informativi, in termini di reciprocità, anche attraverso forme di integrazione dei sistemi informatici e lo sviluppo di servizi in cooperazione applicativa;
- c. definire le modalità di regolazione dei rapporti economici eventualmente stabiliti tra il Servizio sanitario regionale e l'INAIL e realizzare livelli di sinergia tra la Regione e l'INAIL, idonei a garantire che gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici non debbano anticipare gli oneri per prestazioni, conseguenti agli eventi assicurati, erogate dal Servizio sanitario nazionale che, in base alle vigenti disposizioni, sono a carico degli assistiti, e che detti oneri siano corrisposti direttamente dall'INAIL;
- d. definire le modalità di raccordo tra le strutture del Servizio sanitario regionale e l'INAIL per l'avvio tempestivo dell'infortunato sul lavoro e del tecnopatico ad un efficace ed appropriato percorso terapeutico e riabilitativo;
- e. definire, nell'ambito delle sinergie tra il Servizio sanitario regionale e l'INAIL, modalità condivise di utilizzo delle risorse umane e strumentali nello svolgimento delle attività finalizzate all'erogazione delle prestazioni.

Con le predette convenzioni attuative si potrà inoltre attivare una stabile collaborazione fra INAIL e Regione al fine di:

- a. dare l'avvio a progetti di ricerca scientifica e tecnologica in ambito protesico, della riabilitazione e del reinserimento socio-lavorativo;
- b. definire i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo;
- c. promuovere la pratica sportiva a livello agonistico ed amatoriale per le persone con disabilità;
- d. promuovere iniziative di comunicazione sulle tematiche della disabilità;
- e. favorire l'attivazione di progetti rispetto alla formazione in ambito protesico, riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo.

#### Art. 7

(Tavolo tecnico di coordinamento)

La Regione Umbria e l'INAIL si impegnano a costituire un tavolo tecnico di coordinamento, i cui componenti saranno indicati dalle parti in numero di quattro risorse per ciascuna di esse, con il compito di monitorare l'attuazione del presente protocollo di intesa e di approfondire le tematiche che saranno oggetto delle convenzioni attuative di cui al precedente articolo 6.

Art. 8  
(Attuazione del protocollo)

L'attuazione del presente protocollo sarà garantita dall'Assessore alla Sanità della Regione Umbria o suo delegato e dal Direttore Regionale INAIL per l'Umbria.

Art. 9  
(Durata)

Il presente protocollo ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata entro 60 giorni dalla scadenza.

Art. 10  
(Facoltà di recesso)

La facoltà di recesso potrà essere esercitata, da ciascuna delle parti, con preavviso scritto di almeno tre mesi.  
Il recesso non comporterà l'interruzione delle convenzioni attuative, nel frattempo stipulate, e dei progetti e delle iniziative in corso.

Art. 11  
(Foro competente)

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Perugia.

Art. 12  
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.  
Il presente atto viene redatto in triplice copia ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella all. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

**PER L'INAIL**  
**Il Presidente**

**PER LA REGIONE UMBRIA**  
**La Presidente**

---

Luogo e data

CONVENZIONE

TRA

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) – Direzione Regionale per l'Umbria, rappresentata dal Dott. .... nella qualità di Direttore Regionale

E

la Regione Umbria, rappresentata dal Dott. .... nella qualità di Direttore Regionale della Direzione Salute, Welfare, Organizzazione e risorse umane

PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE INCLUSE NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) E DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE (LIA)

PREMESSO CHE

l'art.9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, dispone che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo Accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

l'art.11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);

l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.";

in data .....l'INAIL e la Regione Umbria hanno stipulato un protocollo di intesa in attuazione del predetto Accordo quadro;

Tutto ciò premesso

le parti stipulano la presente convenzione con la finalità di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni integrative (LIA) di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;

## ART.1

### Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

## ART. 2

### Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni integrative (LIA) di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

A tal fine le parti concordano di individuare percorsi dedicati a favore degli infortunati e tecnopatici per garantire la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni riabilitative.

### Art. 3

#### Individuazione delle strutture

1. L'INAIL, sulla base degli elenchi delle strutture pubbliche e di quelle private accreditate pubblicati nel sito della Regione Umbria, potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni riabilitative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

### Art. 4

#### Convenzioni con le strutture

1. Le convenzioni per le prestazioni integrative che l'INAIL stipulerà prevederanno l'obbligo delle strutture pubbliche e/o accreditate di erogare le prestazioni integrative (LIA) richieste alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla convenzione stessa.

2. La struttura convenzionata assumerà l'obbligo di erogare le prestazioni con la tempestività necessaria, rispettando i tempi e le modalità che saranno indicati nella specifica convenzione. L'impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo (LEA e LIA) per il quale l'assistito INAIL è indirizzato alla struttura.

### Art. 5

#### Oneri delle prestazioni

Le prestazioni integrative (LIA) saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell'INAIL.

Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) queste ultime rimarranno a carico della competente ASL soltanto se prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell'INAIL autorizzati dalla Regione all'utilizzo del ricettario fornito dalla ASL ed erogate presso struttura pubblica o struttura accreditata, nei limiti del budget assegnato.

### Art.6

#### Durata

La presente convenzione, che avrà efficacia dalla data di sottoscrizione, scadrà alla scadenza del protocollo di intesa citato in premessa siglato in data ..... ed è rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata entro 90 giorni dalla scadenza.

## Art.7

### Recesso unilaterale

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

## Art.8

### Foro competente

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Perugia.

## Art.9

### Registrazione

Le spese di registrazione della presente convenzione, ove necessarie, saranno a carico di entrambe le parti in egual misura.

Per l'INAIL

Per la REGIONE UMBRIA

Perugia, data



**Allegato n.3**

**ELENCO DELLE STRUTTURE I.N.A.I.L.  
PRESENTI ED OPERANTI SUL TERRITORIO**

<b>PROVINCIA DI PERUGIA</b>
SEDE DI PERUGIA
SEDE DI FOLIGNO
SEDE DI CITTA' DI CASTELLO
<b>PROVINCIA DI TERNI</b>
SEDE DI TERNI
SEDE DI ORVIETO